



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE E LORO DIFFUSIONE

**Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione
n. 10 del 19 marzo 2014
Dichiarata immediatamente eseguibile**

ITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

1. Il servizio pubblico di comunicazione delle attività istituzionali, tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato sob previa richiesta al Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti dell'Unione vigenti.

Articolo 3. FINALITA'

1. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di nominare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio dell'Unione da parte dell'Unione stessa o di organi della stampa e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

TITOLO II - MODALITÀ DI RIPRESA ED INFORMATIVA -

Articolo 4. RIPRESA

1. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri o avvalendosi degli impianti messi a disposizione dal Comune di Portomaggiore, sede dell'Unione o dai Comuni di Argenta ed Ostellato, aderenti all'Unione, alle riprese audio - video delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione, potendosi le relative sedute svolgere presso tutte le sedi comunali dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello Statuto dell'Unione.

2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta, senza modificazione alcuna.
3. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta, potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio dell'Unione, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
4. Al fine di limitare la ripresa ai soli soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare frontalmente il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio dell'Unione.
5. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Articolo 5. INFORMAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta, circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione delle immagini.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.
3. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dell'Unione, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DALL'UNIONE

Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'Unione dei Comuni Valli e Delizie può effettuare direttamente le riprese e provvedere contemporaneamente (in streaming) alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, con riguardo alle sole sedute pubbliche del Consiglio. I Comuni aderenti all'Unione potranno pubblicare, a loro volta, nei rispettivi siti web, le riprese del Consiglio dell'Unione.

2. Al termine della seduta alla quale si riferisce non resterà disponibile sul sito istituzionale dell'Unione alcuna registrazione, considerando che rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio la trascrizione integrale delle registrazioni audio che è sempre a disposizione dei cittadini.
3. Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Unione, avverranno per il tramite del Dirigente del "Settore SUAP e SIA" dell'Unione il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all'Ente.
4. Non sono ammesse riprese audio e video da parte di terzi, salvo quanto disciplinato dal Titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 7. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE - RESPONSABILITÀ

1. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa e la trasmissione audio-video dei lavori di ciascun Consiglio dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti.
2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio dell'Unione, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Articolo 8. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATE DA TERZI NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA -

Articolo 9. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video, rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale

della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

3. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio dà comunicazione ai presenti in sala.

Articolo 10 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti del Consiglio- la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
4. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Articolo 11. RISPETTO DELLA PRIVACY

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
2. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Articolo 12. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio dell'Unione deve richiamare i componenti del Consiglio ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 15, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

TITOLO VI - NORME DI CHIUSURA -

Articolo 13. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, della disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio dell'Unione.